

DECRETO MINISTERIALE DEL 21 GIUGNO 1996 PROT. N. 292

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI «DATORI DI LAVORO»

NEGLI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 626/94 E N. 242/96

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Omissis)

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle Direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;

Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato decreto legislativo n. 242/96;

Rilevato che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 242/96, stabilisce che «nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale»;

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività;

Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Art. 1

Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

- A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
- B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;

- C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
- D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Art. 2

Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione) e nella Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il Direttore, cui spettano poteri di gestione.

Art. 3

Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/96, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.